

PARERE REVISORE DEL COMUNE DI CINTANO

Verbale n. 16 del 06/11/2024

SUI PROFILI DI COMPATIBILITA' NORMATIVA DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO. CRITERI DI UTILIZZAZIONE FONDO PER L'ANNO 2024.

Considerata l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, nonché i criteri di utilizzazione del Fondo per l'anno 2024, sottoscritta in data 17 ottobre 2024 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001;

VISTI

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori";
- l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001";

Premesso:

- che l'art. 5, comma 3 del CCNL 11/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004 prevede che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'Ente autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;
- le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:
 - all'art. 40, comma 3 bis che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";
 - all'art. 40, comma 3 quinquies che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale", da cui consegue la nullità delle clausole difformi;

- all'art. 40, comma 3 sexies che "A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";
- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando "norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto";
- il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economica - finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

PRESO ATTO CHE

- in data 31 ottobre 2024 è stata inviata al Revisore Unico l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, nonché i criteri di utilizzazione del Fondo per l'anno 2024, sottoscritta in data 17/10/2024 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;
- che la predetta ipotesi di CCDI è stata accompagnata dalla relazione illustrativa nonché dalla relazione tecnico-finanziaria;
- Con deliberazioni di G.C. n. 12 del 27/03/2024 è stato approvato il P.I.A.O. per l'anno 2024, all'interno del quale è stato inserito il "Piano triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza per l'anno 2024";
- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo - Economico - Finanziario nr. 64 del 30/09/2024 è stato quantificato il fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente;

ESAMINATE:

- l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, nonché i criteri di utilizzazione del Fondo per l'anno 2024, sottoscritta in data 17/10/2024 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;
- relazione illustrativa sugli aspetti procedurali - normativi della l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, nonché dei criteri di utilizzazione del Fondo per l'anno 2024;
- relazione tecnico - finanziaria sulla pre-intesa al CCDI relativamente ai prevedibili riflessi ed impatti economico - finanziari e contabili per l'anno 2024;

Preso atto altresì che:

- la "Relazione tecnico-finanziaria" illustra i criteri di formazione del fondo per la contrattazione decentrata anno 2024 (risorse e fondi di finanziamento), indica l'entità della spesa a carico del bilancio dell'ente e attesta la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio.

Considerato che:

- La spesa complessiva che verrebbe a determinarsi per il 2024 è pari a 6.779,41;
- La suddetta spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 (approvato con Deliberazione Consiliare N. 29 del 28/12/2023).
- il parere del Revisore attiene esclusivamente alla compatibilità dei costi (copertura finanziaria) ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa;

Visto anche l'attestazione contenuta nella "Relazione tecnico-finanziaria" sopra menzionata;

Tanto premesso e sulla base di detta documentazione il Revisore Unico

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla conformità di ciascun articolo, incluso nell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, nonché dei criteri di utilizzazione del Fondo per l'anno 2024 alla normativa vigente in materia ed ai limiti della contrattazione collettiva nazionale

ATTESTA

La compatibilità dei costi dell'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 4 CCNL 31/07/2009 per il personale non dirigente di Codesto Ente, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo e gli istituti contrattuali in esso previsti sono coerenti con i vincoli risultanti dai CCNL e dall'applicazione delle norme di legge.

6 novembre 2024

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Stefania SCARPULLA

